



(Provincia di Milano)
- Servizio Tributi -

INFORMATIVA I.U.C.

Non ci sono novità per l'anno 2015

La Legge n. 147 del 27dicembre 2013 (Legge di stabilità per l'anno 2014) all'articolo 1 comma 639 ha istituito **l'IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC-**, composta da **IMU - TASI - TARI**.

Il Comune di Magnago con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 30/07/2014 ha approvato il Regolamento Comunale per la disciplina della IUC.

(1) I.M.U. – Imposta Municipale Propria

La Legge n. 147/2013 ha lasciato salva la disciplina generale dell'IMU ed ha introdotto, all'art. 1 commi 707 e 708 alcune modifiche e novità.

L'IMU non si applica:

- 1) all'<u>unita immobiliare posseduta a titolo di abitazione principale e alle pertinenze della stessa</u> (in ragione di un solo immobile per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, C/7) ad eccezione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota stabilita dal Comune e la relativa detrazione;
- 2) alle <u>unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa</u> adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai <u>fabbricati di civile abitazione</u> destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 Aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 Giugno 2008;
- 4) alla <u>casa coniugale assegnata al coniuge</u> e relative pertinenze a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ad eccezione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
- 5) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate a alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco;
- 6) ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;
- 7) In forza dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 102/2013, convertito con la Legge n. 124/2013 dal 1° Gennaio 2014 l'imposta municipale propria non si applica, altresì, ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati

ALIQUOTE 2015

Con deliberazione di C.C. n. 31 del 27/05/2015 **sono state confermate per l'anno 2015** le aliquote deliberate nell'anno 2014 e precisamente:

- per gli immobili adibiti ad abitazione principale di cui alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate (C/2, C/6, C/7)
- per tutti gli immobili iscritti o iscrivibili nelle categorie catastali A/10, C/1, C/2 (se non pertinenze di abitazioni), C/3, C/4 e nel gruppo catastale D, i terreni agricoli e tutte le fattispecie

di immobili non comprese nelle altre categorie indicate

- > 0,81 % per le aree fabbricabili
- per gli immobili categoria catastale da A/1 ad A/9 (Abitazione non principale) e pertinenze relative, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7.

DETRAZIONI IMU 2015

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (per le categorie A/1, A/8, A/9) del soggetto passivo e relative pertinenze si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

ABITAZIONE IN USO AI FAMILIARI

Dall'anno 2014 **non sono più ammesse concessioni** in uso gratuito ai familiari in linea retta o in linea collaterale. Pertanto l'aliquota da utilizzare è quella prevista per gli immobili categoria catastale da A/1 ad A/9 e pertinenze pari **a 0,86 %.**

ABITAZIONE ANZIANI

L'IMU non si applica all' <u>unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani</u> o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanenti, a condizione che la stessa risulti non locata, come previsto dal Regolamento Comunale per la disciplina della IUC – componente IMU - all'articolo 11. Allo stesso regime soggiace l'eventuale pertinenza.

Al fine di ottenere la suddetta esenzione deve essere presentata apposita dichiarazione IMU entro il 30/06/2016 reperibile sul sito internet del Comune e in distribuzione presso gli uffici comunali.

DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE FABBRICATI ISCRITTI A CATASTO

Per i fabbricati iscritti a catasto si applica alla **rendita catastale**, risultante al 1[^] gennaio dell'anno di imposizione, la rivalutazione catastale del 5% ed i seguenti **moltiplicatori**:

- ◆ 160 per fabbricati del gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, (con esclusione della categoria catastale A/10)
- ♦ 140 per fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4, C/5
- 80 per fabbricati classificati nel gruppo catastale A/10 e nella categoria catastale D/5
- ♦ 55 per fabbricati classificati nella categoria catastale C/1
- ♦ 65 fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5

AREE FABBRICABILI

La base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° Gennaio dell'anno di imposizione, ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del D. LGS. n. 504/1992.

Il Comune di Magnago con deliberazione di G.C. n. 144 del 12/11/2012 ha deliberato **ai soli fini indicativi** i nuovi valori di riferimento.

TERRENI AGRICOLI

La base imponibile dei terreni agricoli viene stabilita dal reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno rivalutato del 25% e moltiplicato per 135.

Come previsto dalla Legge n. 147/2013 per i terreni agricoli posseduti e condotti dai **coltivatori diretti** e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75.

QUOTA RISERVATA ALLO STATO

E' riservata **interamente** allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo **classificati nel gruppo catastale D**, calcolato con aliquota standard dello 0,76 %.

SCADENZE DI PAGAMENTO IMU

II termine per il pagamento IMU anno 2015:

- ◆ 16 giugno 2015 acconto pari al 50% DELL'IMPOSTA DOVUTA calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni in vigore nell'anno 2014
- ◆ 16 dicembre 2015 saldo calcolato a conguaglio sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate per l'anno 2015

Il pagamento non va effettuato se l'imposta annuale da versare è inferiore a € 3,00.

MODALITA' DI PAGAMENTO

L'imposta Municipale Propria dell'anno 2015 può essere pagata esclusivamente con:

♦ MODELLO MINISTERIALE "F24"

Il versamento può essere eseguito utilizzando il modello ministeriale che prevede la "Sezione IMU ed altri tributi locali", disponibile presso tutti gli istituti bancari, gli uffici postali e scaricabile in formato elettronico dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Codice Identificativo del Comune di Magnago: <u>E819</u>

CODICI TRIBUTO IMU F24

I codici tributi, per il versamento dell'Imposta, sono:

- ◆ 3912 "IMU Abitazione principale e relative pertinenze -COMUNE"
- ◆ 3913 "IMU Fabbricati rurali ad uso strumentale COMUNE" esenti dal 2014
- ◆ 3914 "IMU Terreni agricoli -COMUNE"
- 3916 "IMU Aree fabbricabili COMUNE"
- ◆ 3918 "IMU Altri fabbricati COMUNE"
- ♦ 3923 "IMU Imposta Municipale Propria Interessi da accertamento COMUNE"
- 3924 "IMU Imposta Municipale Propria Sanzioni da accertamento COMUNE"
- 3925 "IMU Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" STATO"

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE I.M.U.

Come previsto dal D.L. n. 35 del 08/04/2013, articolo 10, comma 4 lettera a) i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando l'apposito modello ministeriale e le relative istruzioni.

CALCOLO I.M.U ON LINE

E' disponibile sul sito internet del Comune il programma per il calcolo dell'Imposta

Sito internet : www.comune.magnago.it. "SERVIZIO CALCOLO IMU ON LINE".

CALCOLO I.M.U 2015 "OVER 65"

L'Ufficio Tributi offrirà assistenza per il calcolo dell'I.M.U. con il servizio gratuito denominato "Il Comune calcola l'I.M.U. 2015 - Over 65 (vedere informativa "Calcolo IMU TASI 2015 OVER 65")

(2) TASI – Tributo per i Servizi indivisibili

La TASI, Tributo per i servizi indivisibili, istituita dalla Legge n. 147/2013, è diretta alla copertura, anche in quota parte dei seguenti servizi indivisibili: servizi demografici, polizia locale, pubblica sicurezza e vigilanza, manutenzione strade, servizi cimiteriali, manutenzione parchi, verde pubblico e tutela ambientale, illuminazione pubblica, servizio di protezione civile, sgombero neve.

CHI DEVE PAGARE

Come previsto dall'articolo 1 commi 669 e 671 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, compresa l'abitazione principale e le aree fabbricabili come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli ed è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, le unità immobiliari di cui sopra.

Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.

BASE IMPONIBILE

Il comma 675 dell'art, 1 della Legge 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI è quella stabilita per l'applicazione dell'Imu. Pertanto come indicato dal MEF in data 03/06/2014 si ritiene che si debbano applicare tutte le disposizioni concernenti la determinazione della base imponibile dell'Imu.

ALIQUOTE TASI 2015

Con deliberazione C.C. n. 31 del 27/05/2015 **sono state confermate per l'anno 2015** le aliquote deliberate nell'anno 2014 e precisamente:

- > 1,8 per mille aliquota base per tutti gli immobili e le aree fabbricabili con detrazione di € 50,00 per le abitazioni principali con rendita catastale non rivalutata fino a € 400,00 e detrazione di € 25,00 per ogni figlio convivente sino a 26 anni di età indipendentemente dalla rendita catastale:
- 1,6 per mille aliquota ridotta per favorire le attività artigianali, industriali, commerciali, professionali, per gli Immobili con categoria catastale D, C1, C2, C3, C4 e A/10
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011

ABITAZIONE PRINCIPALE

L'abitazione principale è quella definita ai fini IMU dall'art. 13, comma 2, D.L. 201/2011.

Per abitazione principale si intende l'immobile nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Pertanto il soggetto residente (detentore / occupante) deve essere anche il possessore del fabbricato (anche in quota parte) che verserà l'imposta TASI in percentuale alla sua quota di possesso.

Ci deve essere coincidenza tra occupante e possessore dell'immobile.

PERTINENZE ABITAZIONE PRINCIPALE

Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale.

DETRAZIONI TASI 2015

Dall'imposta dovuta per la TASI sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (nel caso di coincidenza tra occupante e possessore) si detraggono:

- * € 50,00, per le abitazioni principali con rendita catastale non rivalutata fino a € 400,00
- * € 25,00, per ogni figlio convivente sino a 26 anni di età indipendentemente dalla rendita catastale

Si ricorda che tali detrazioni non possono essere utilizzate dagli occupanti (affittuari ect) non possessori dell'immobile.

SOSTEGNO IMPRESE

Al fine di sostenere le **nuove attività commerciali, industriali, artigianali, è concessa l'esenzione TASI** così come indicato dall'articolo 79 del Regolamento IUC, approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 19 del 30/07/2014, per i primi due anni d'imposta decorrenti dalla data di inizio attività.

I titolari di nuove attività al fine di beneficiare dell'esenzione di cui sopra devono presentare all'ufficio Tributi del Comune la dichiarazione entro il 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO all'inizio dell'attività, reperibile sul sito internet del Comune.

QUOTA OCCUPANTE

Come stabilito dal vigente Regolamento Comunale sopra indicato l'**occupante** versa la TASI, se dovuta nella misura del **30%** dell'ammontare complessivo, calcolato applicando le aliquote stabilite dal Comune.

La restante parte (**70%**) è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE FABBRICATI ISCRITTI A CATASTO

Per i fabbricati iscritti a catasto si applica alla **rendita catastale**, risultante al 1[^] gennaio dell'anno di imposizione, la rivalutazione catastale del 5% ed i seguenti **moltiplicatori**:

- ◆ 160 per fabbricati del gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, (con esclusione della categoria catastale A/10)
- ♦ 140 per fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4, C/5
- ♦ 80 per fabbricati classificati nel gruppo catastale A/10 e nella categoria catastale D/5
- ◆ 55 per fabbricati classificati nella categoria catastale C/1
- ♦ 65 fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5

AREE FABBRICABILI

La base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° Gennaio dell'anno di imposizione, ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del D. LGS. n. 504/1992.

Il Comune di Magnago con deliberazione di G.C. n. 144 del 12/11/2012 ha deliberato **ai soli fini indicativi** i nuovi valori di riferimento.

SCADENZE DI PAGAMENTO TASI

Il termine per il pagamento TASI anno 2015:

- ◆ 16 giugno 2015 acconto pari al 50% DELL'IMPOSTA DOVUTA calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni in vigore nell'anno 2014
- ◆ 16 dicembre 2015 saldo calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate per l'anno 2015

Il pagamento non va effettuato se **l'imposta annuale** da versare è inferiore <u>a € 3,00.</u>

MODALITA' DI PAGAMENTO

La TASI dell'anno 2015 può essere pagata esclusivamente con:

♦ MODELLO MINISTERIALE "F24"

Il versamento può essere eseguito utilizzando il modello ministeriale che prevede la "Sezione IMU ed altri tributi locali", disponibile presso tutti gli istituti bancari, gli uffici postali e scaricabile in formato elettronico dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Codice Identificativo del Comune di Magnago: E819

CODICI TRIBUTO TASI F24

I codici tributi, per il versamento dell'Imposta, sono:

- 3958 TASI Tributo per i servizi indivisibili per abitazione principale e relative pertinenze
- 3959 TASI Tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale
- ♦ 3960 TASI Tributo per i servizi indivisibili per aree fabbricabili
- ♦ 3961 TASI Tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE TASI

I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. La dichiarazione è redatta su modello messo a disposizione dal comune, reperibile sul sito internet del Comune. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU (vedere informativa dichiarazione TASI).

CALCOLO TASI ON LINE

E' disponibile sul sito internet del Comune il programma per il calcolo dell'Imposta Sito internet : www.comune.magnago.it. "SERVIZIO CALCOLO TASI ON LINE"

CALCOLO TASI 2015 PER "OVER 65"

L'Ufficio Tributi offrirà assistenza per il calcolo della TASI con il servizio gratuito denominato "Il Comune calcola la TASI 2015 - Over 65 (vedere informativa "Calcolo IMU TASI 2015 OVER 65")

(3) TARI – Tassa sui rifiuti

La TARI – Tassa sui rifiuti, come previsto dalla Legge n. 147/2013, è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti a carico di chi possiede o detiene a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti.

La Tari è composta da una parte fissa ed una parte variabile oltre al tributo provinciale previsto per legge.

La parte fissa è determinata tenendo conto delle componenti del costo del servizio di igiene urbana (investimenti e relativi ammortamenti, spazzamento strade);

La parte variabile copre i costi del servizio rifiuti (raccolta, trasporto, trattamento, riciclo smaltimento).

DICHIARAZIONE TARI

Sono valide le dichiarazioni già presentate a titolo di TARSU e TARES, in quanto compatibili.

I soggetti passivi della Tassa presentano la dichiarazione entro il 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

La dichiarazione è redatta su modelli messi a disposizione dal comune, reperibili anche sul sito internet, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui derivi un diverso ammontare del tributo.

SCADENZE DI PAGAMENTO TARI 2015

I bollettini di pagamento per la TARI verranno inviati direttamente dal Comune al contribuente in tempo utile per il versamento.

Termini di pagamento della TARI per l'anno 2015:

- 30/06/2015
- 31/08/2015
- 31/10/2015
- 31/12/2015

MODALITA' DI PAGAMENTO

La TARI dell'anno 2015 può essere pagata esclusivamente con:

♦ MODELLO MINISTERIALE "F24"

Il versamento può essere eseguito utilizzando il modello ministeriale che prevede la "Sezione IMU ed altri tributi locali", disponibile presso tutti gli istituti bancari, gli uffici postali e scaricabile in formato elettronico dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Codice Identificativo del Comune di Magnago: E819

CODICE TRIBUTO TARI F24

Codice tributo per il versamento della tassa:

♦ 3944 TARI – Tassa sui rifiuti

Il personale dell'Ufficio Tributi è a disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione.

Tutta la modulistica e ulteriori informazioni saranno disponibili sul sito internet istituzionale del Comune all'indirizzo: www.comune.magnago.mi.it

La presente informativa è stata elaborata in base alla normativa sull'Imposta Unica Comunale in vigore alla data del 15/06/2015.

L'Ufficio Tributi invita i contribuenti a prestare particolare attenzione alle eventuali novità in materia di IUC e reperire nei prossimi giorni la versione più aggiornata di questo vademecum, consultando l'apposita sezione del sito istituzionale del comune.

Giorni ed orari di apertura al pubblico:

MARTEDI' dalle ore 09.00 alle ore 13.00

GIOVEDI' dalle ore 16.00 alle ore 18.30 VENERDI' dalle ore 11.00 alle ore 13.00 telefono: 0331-658.305 fax: 0331-306.205

e-mail: tributi@comune.magnago.mi.it info@pec.comune.magnago.mi.it

AREE FABBRICABILI 2015

La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'articolo 5, comma 5 e 6, del D. Lgs. n. 504/1992 e precisamente:

* al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

*In caso di utilizzazione edificatoria dell'area di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978 n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

A norma dell'art. 36, comma 2 del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzate a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Il Comune, con deliberazione di G. C. n. 144 del 12/11/2012, ha determinato solo ai fini indicativi non vincolanti né per il Comune né per il contribuente, per zone omogenee, i valori di riferimento.

VALORI VENALI ORIENTATIVI MEDI AREE EDIFICABILI SITE NEL TERRITORIO COMUNALE AI FINI DELL' IMU –			
DELIBERAZ. G.C. N.144 DEL 12/11/ AMBITI P.G.T.	Ulteriori specifiche	VALORE EURO AL	MO
RESIDENZIALE	Ofteriori specificite	VALORE LORG AL	١٠١٧
ART. 19 NUCLEO DI ANTICA FORMAZIONE	Area libera soggetta a Piano di recupero		€ 200
ART. 20 AMBITO EDIFICATO LIMITROFO AL NUCLEO DI ANTICA FORMAZIONE (B1)			€ 155
ART. 21 AMBITO EDIFICATO ESISTENTE E DI COMPLETAMENTO (B2)	All'interno dell'area edificata	Con indice 1 mc/mq	€ 110
		Con indice 0,7 mc/mq	€ 77
	In posizione periferica ai margini degli ambiti rurali E3 ed E4	Con indice 1 mc/mq	€ 97
		Con indice 0,7 mc/mq	€ 70
ART. 22 AMBITI INTERCLUSI O DI COMPLETAMENTO SOGGETTI A PIANO ATTUATIVO (B3)	Aree già convenzionate in corso di attuazione		€ 97
	Con PA da approvare e convenzionare		€ 70
ART. 23 AMBITI A VERDE PRIVATO (B4)	Con superficie fino a 2000 mq		€ 38
	Con superficie sup. 2000 fino a 5000 mq		€ 48
	Con superficie superiore a 5000 mq		€ 58
ART. 24 AREE RIQUALIFICAZIONE DA ATTIVITA' PRODUTTIVE (B5)			€ 70
PRODUTTIVO			
ART. 25 a) AMBITI PRODUTTIVI CONSOLIDATI			€ 80
ART. 25 b) AMBITI AMPLIAMENTO PRODUTTIVO PREVISTI NEL DOCUMENTO DI PIANO (CFR. ART. 3 DP1)			€ 80
ART. 26 AMBITI PRODUTTIVI SOGGETTI A P.A. (D2)			€ 64
TERZIARIO COMMERCIALE			
ART. 27 AMBITI TERZIARI - COMMERCIO (T1)			€ 120
AREE PER SERVIZI			
AREE PER ATTREZZATURE PUBB. E DI INTERESSE PUBB.			€ 17

COEFFICIENTI DI RIDUZIONE DEL VALORE DELLE AREE EDIFICABILI RESIDENZIALI

I valori delle aree edificabili residenziali indicati in tabella potranno essere ridotti come di seguito indicato:

- per le aree con conformazioni particolari: quando l'area fabbricabile ha un lato minore inferiore di 17 metri e/o una capacità edificatoria complessiva inferiore a 250 mc il valore è da **diminuire del 15%**
- nel caso di effettiva impossibilità edificatoria del terreno per limitate dimensioni dello stesso, unitamente ad impossibilità di accorparlo a terreni edificabili contermini di altra proprietà riduzione del 50%

Le riduzioni non sono applicabili alle aree soggette a pianificazione attuativa dal Piano delle Regole